

FORUM *di*
**EVENZIONE
INCENDI**

EDIZIONE **2012**

**Linee guida per la concessione di
deroghe negli alberghi situati in
edifici pregevoli**

Milano, 26 settembre 2012

Ing. Marco Cavriani

Dirigente Area I – Coordinamento e Sicurezza Lavoro



Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 art. 7

Attività Allegato I	Cat. A	Cat. B	Cat. C
72 - Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico , destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato			Tutti
ALTRE ATTIVITA' INSERITE NELL'EDIFICIO			

Normativa antincendio:

DM 569 del 20 maggio 1992 per musei, gallerie, esposizioni e mostre

DPR 418 del 30 giugno 1995 per biblioteche ed archivi



Attività Allegato I	Cat. A	Cat. B	Cat. C
66 -Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico -alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto ; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone	fino a 50 posti letto	oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)	oltre 100 posti Letto

Normativa antincendio: DM 9 aprile 1994; DM 6 ottobre 2003

Piano straordinario biennale: DM 16 marzo 2012



PIANO STRAORDINARIO BIENNALE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ALBERGHI (DM 16.3.2012)

**PER STRUTTURE ALBERGHIERE CON OLTRE 25 POSTI
LETTO**


**ESISTENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DM
9.4.1994**

**ed in possesso, al 31 ottobre 2012, dei requisiti di sicurezza
antincendio indicati all'art. 5.**

**L'ammissione al piano consente la prosecuzione dell'esercizio
dell'attività, ai soli fini antincendi.**



COMPLICAZIONE RISPETTO AGLI EDIFICI ORDINARI




Conciliare

i prioritari obiettivi di sicurezza delle persone e dei soccorritori

con le finalità di preservazione delle strutture, dei beni e dei materiali in esse contenute, sottoposti ai vincoli di tutela del patrimonio dello Stato

Morti e Feriti negli Alberghi in ITALIA dal 1990 al 2007




COMPLICAZIONE RISPETTO AGLI EDIFICI ORDINARI

DPR 139/2006

D.LGV.81/2008

salvaguardia delle persone

preservazione dei beni



presenza di strutture lignee;
mancanza di adeguate compartimentazioni
antincendio;
carichi elevati di incendio;
protezioni passive e attive spesso non sufficienti;
insufficienti procedure di sicurezza;
carenti informazioni al personale in materia di
sicurezza antincendio e di gestione dell'emergenza

COMPLICAZIONE RISPETTO AGLI EDIFICI ORDINARI



lavori di manutenzione o di recupero, spesso condotti in alberghi con la presenza di ospiti



FATTA SALVA LA POSSIBILITA' DI**Ricorrere**

alle procedure previste dal D.M. 9 maggio 2007

“Direttive per l’applicazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio”, ove all’art. 2 viene espressamente specificata la possibilità di utilizzo delle metodologie della fire engineering “per la individuazione delle misure di sicurezza che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo nell’ambito del procedimento di deroga di cui all’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151”



POSSIBILITA' DI RICORRERE ALLA DEROGA

**anche per attività che non rientrano fra quelle
dell'Allegato I (DPR 151/2011 art.7 c.2)**

**come gli alberghi ecc. fino a 25 posti letto
(DM 9 Aprile 1994 Titolo III)**



I CONTENUTI ESSENZIALI DI UNA ISTANZA DI DEROGA

**DISPOSIZIONI NORMATIVE ALLE QUALI SI
CHIEDE DI DEROGARE
CARATTERISTICHE E/O VINCOLI CHE MOTIVANO
LA RICHIESTA
VALUTAZIONE DEL RISCHIO AGGIUNTIVO
CONSEQUENTE ALLA MANCATA
OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI CUI SI
INTENDE DEROGARE
MISURE TECNICHE IDONEE A COMPENSARE IL
RISCHIO AGGIUNTIVO**



COSA NON SI PUÒ CHIEDERE DI DEROGARE

MISURE COGENTI derivate da altre norme
come ad es. la sicurezza lavoro

**NORMATIVE DI PRODOTTO O NORMATIVE
TECNICHE IMPIANTISTICHE**





MAGGIORI CRITICITA' RILEVATE NELLE PROCEDURE DI DEROGA

caratteristiche costruttive: resistenza al fuoco delle strutture e reazione al fuoco dei materiali;
ubicazione dell'edificio;
vie di esodo: larghezza delle vie d'esodo e scale non rettilinee;
impianti di estinzione incendi;
sistemi di protezione attiva per tetti in materiale ligneo.



STATISTICHE E TIPOLOGIA DEGLI INCENDI

Andamento degli incendi di grande rilevanza negli alberghi dal 1990 al 2007



CRITICITA' 1 – caratteristiche costruttive

a) resistenza al fuoco dei solai

Misure equivalenti:

- impianto di spegnimento automatico esteso a tutte le aree per le quali non sono garantiti i prescritti requisiti di resistenza al fuoco

- presenza di servizio interno di sicurezza permanentemente presente (*)

-(*) La consistenza del sistema interno di sicurezza potrà essere eventualmente rivalutata in base alla ridondanza, nell'attività, di impianti di rivelazione incendi o di impianti automatici di spegnimento, uniti a specifici impianti di allarme

In alternativa, per strutture fino a 50 posti letto:



CRITICITA' 1 – resistenza al fuoco dei solai

Misure equivalenti per alberghi fino a 50 posti letto, per strutture non predisposte per la separazione verso terzi e che possono essere ricomprese in un compartimento anche di più piani , quando non è già previsto un impianto di rivelazione e allarme per compensazione di altre carenze:

- impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica di incendio, esteso a tutta l'attività
- diversa configurazione delle vie d'esodo (scale almeno protette, fatte salve più restrittive prescrizioni di cui al punto 19.6, materiali incombustibili nelle vie di esodo, compartimentazione della hall rispetto al vano scale) a garanzia della sicurezza per le persone



CRITICITA' 1 - caratteristiche costruttive

b) reazione al fuoco dei materiali

Chiarimento

Arredi di interesse storico artistico,
utilizzati solo per esposizione,
non rientrano nel punto 19.2 del DM

Se collocati lungo un percorso di esodo, non devono ridurre la capacità di deflusso del sistema delle uscite in emergenza.



CRITICITA' 2 – ubicazione degli edifici

Accostamento mezzi di soccorso: non è obbligatorio per attività esistenti

Utile misura di compensazione del rischio aggiuntivo per deroga, ove compatibile:

un idrante esterno con attacchi di uscita DN 70 con le caratteristiche previste al p.to 11.3.3 del D.M.



CRITICITA' 3 – sistema delle vie di esodo

a) Restringimenti:

-Aumento dell'illuminamento a 1 m da terra al valore di 10 lux

-impianto di rilevazione e di segnalazione incendi esteso all'intera attività

- presenza di servizio interno di sicurezza permanentemente



CRITICITA' 3 – sistema delle vie di esodo

b) Scale non rettilinee o non conformi:

-Aumento dell'illuminamento a 1 m da terra al valore di 10 lux, per tutta la scala

-Idoneo ulteriore corrimano

- idonea segnaletica di sicurezza con indicazione dei comportamenti per il superamento della criticità



CRITICITA' 3 – sistema delle vie di esodo

c) Apertura in sommità di vano scala:

-Misure atte a mantenere libere dai prodotti della combustione le vie di esodo per tutta la loro estensione

-servizio interno di sicurezza permanentemente



CRITICITA' 4 – impianti estinzione incendi

Impossibilità di installazione dei naspi DN25

- funzionamento contemporaneo di 4 naspi
- accessibilità ai mezzi di soccorso
- idrante esterno DN70 se manca fonte approvvigionamento entro 100 m



CRITICITA' 5 – tetti in materiale combustibile

**idonei impianti di spegnimento
automatico (es. ad acqua ad alta
pressione)**



Riepilogo Storia **NORMATIVA ALBERGHI**

L.406 DEL 1980- misure antincendio per gli alberghi esistenti

Dm 9.4.1994 – Regola tecnica per attività ricettive

Dm 6.10.2003 – Aggiornamento disposizioni antincendio per attività ricettive

Dm 16.3.2012 – piano straordinario biennale di adeguamento antincendio



Il futuro della **NORMATIVA** italiana ??

Grazie per l'attenzione

